

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) Titolare del diritto a chiedere l'anticipazione è l'iscritto al Fondo da almeno otto anni. Ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Per "**prima casa di abitazione**" si intende la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli per la quale il proprietario ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita (p. es. imposta di registro e IVA in misura ridotta). L'anticipazione è anche concessa in tutti i casi in cui l'immobile, pur se acquistato dal coniuge non iscritto, rientri nella comunione tra i coniugi e purché il coniuge iscritto o suo figlio la adibiscano a propria "prima casa di abitazione"; potrà trattarsi indifferentemente di comunione convenzionale specifica (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) o di comunione legale (per la relativa disciplina troveranno applicazione gli artt. 177 ss. cod. civ.).
- (2) L'anticipazione verrà erogata nei limiti del valore inferiore tra il 75% della posizione e l'importo di spesa sostenuto. L'importo dell'anticipazione, al netto delle ritenute fiscali (cfr. Documento sul regime fiscale presente nel sito del Fondo) ed oneri di legge oltre che delle spese in cifra fissa (art. 7, co. 1, lett. b), dello Statuto) collegate all'esercizio delle facoltà individuali, fissate dal Consiglio di amministrazione a sensi dell'art. 20, co. 2, lett. r), secondo punto dello Statuto, non può superare l'ammontare delle spese sostenute. In caso di richiesta di anticipazione per il medesimo immobile da parte di più soggetti iscritti aventi un legame di parentela tra loro l'importo complessivamente erogabile non potrà superare l'ammontare della spesa sostenuta (art. 2, comma 6 del Documento per la regolamentazione delle Anticipazioni agli iscritti del Fondo). In ogni caso l'importo dell'anticipazione non potrà eccedere il 75% della posizione al lordo della fiscalità e oneri sopra citati.
- (3) Nel caso di anticipazione parziale su posizione frazionata, l'iscritto deve indicare il/i comparto/i da cui attingere l'importo dell'anticipazione. Pertanto, deve essere indicato l'ordine di priorità di smobilizzo dai vari comparti. In mancanza di indicazione, la somma verrà prelevata proporzionalmente dagli stessi.
- (4) Nel caso di accredito, si raccomanda di indicare il codice IBAN completo. Nel caso di accredito da effettuare presso una banca situata in località estera, dovrà essere tassativamente indicato il codice BIC/SWIFT nonché l'IBAN (al posto di quest'ultimo, se non utilizzato nel paese di appartenenza, indicare il numero di conto), desumibili dall'estratto conto bancario.
- (5) Consiste nell'invio, tassativamente al domicilio dell'iscritto, da parte dell'istituto di credito emittente, di un assegno di traenza non trasferibile. Tale modalità ha un minor livello di certezza di buon fine rispetto al bonifico in conto corrente. Eventuali disguidi nell'incasso, nei tempi postali di recapito, spese per un'eventuale pratica di ammortamento, ecc., gravano esclusivamente sul beneficiario. Pertanto, si consiglia di privilegiare, come forma di pagamento, l'accredito su conto corrente.
- (6) In caso di richiesta di smobilizzo della posizione di un iscritto minorenni o sottoposto a tutela il modulo dovrà essere firmato dal soggetto esercente la potestà genitoriale o dal tutore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- copia di un **documento di identità valido**; in caso di iscritto minorenni documento di identità valido di chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la tutela;
 - nel caso di iscritto minorenni, autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
 - copia autentica dell'**atto notarile d'acquisto**;
 - **in alternativa** alla copia autentica dell'atto notarile di acquisto, **atto preliminare di compravendita per atto pubblico, scrittura privata autenticata^(a) ovvero registrato presso l'Agenzia delle Entrate**, con l'obbligo di restituzione dell'importo ove entro 9 mesi dall'erogazione, l'interessato non produca copia autentica dell'atto notarile d'acquisto. Nel caso di acquirente minorenni, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare all'acquisto dell'immobile da parte del minore;
 - **certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di acquisto della casa di abitazione del figlio;**
 - **se non risultante dal preliminare di compravendita, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta è destinato a "prima casa di abitazione" per sé o dei figli**, come definita all'art. 3, lett. B) del Documento per la regolamentazione delle Anticipazioni del Fondo (**allegare MOD 602**);
 - se non risultante dal preliminare di compravendita, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione di avvalersi, in relazione all'acquisto della "**prima casa di abitazione**" per sé o per il figlio, delle disposizioni di cui alla **Legge Stabilità 2016**;
 - se del caso, dichiarazione di altro fondo pensione da cui si vince il relativo periodo di partecipazione⁽¹⁾;
 - in caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, modulo 089/CQ riportato su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero dichiarazione di assenso di detta società.
- (a) il **preliminare di compravendita per atto pubblico** è esclusivamente quello redatto da un notaio mentre la **scrittura privata autenticata** è un documento redatto tra privati ed autenticato da un notaio.*

Dopo l'erogazione dell'anticipazione, in caso di applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Stabilità 2016:

- in caso di richiesta con preliminare di compravendita: entro dodici mesi della stipula dell'atto notarile d'acquisto del nuovo immobile, copia autentica dell'atto notarile d'alienazione della precedente abitazione, sempre che quest'ultima non sia stata alienata prima del nuovo acquisto. In quest'ultima ipotesi sarà sufficiente l'invio, entro nove mesi dall'erogazione dell'anticipazione, del solo atto notarile d'acquisto del nuovo immobile;
- in caso di richiesta con atto notarile di acquisto: entro dodici mesi dalla stipula dello stesso, copia autentica dell'atto notarile di alienazione della precedente abitazione.